

Il Consiglio di Stato

Stefano Tonini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 103.23 del 17 luglio 2023 Basta annunci di lavoro con la chiara richiesta di manodopera estera - BIS

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 17 luglio 2023 e osserviamo che la stessa riprende sostanzialmente quella del 12 febbraio 2021 (interrogazione n. [25.21](#), domande 1 a 4) a cui il Consiglio di Stato ha risposto il 21 aprile 2021.

Il Consiglio di Stato si è già espresso in passato, oltre alla già citata interrogazione, su atti parlamentari riguardanti annunci di lavoro che pongono come requisito la residenza oltre confine, in particolare nelle risposte alle interrogazioni n. [71.13](#), n. [72.13](#) e n. [213.14](#), così come nel [messaggio 7729](#) del 16 ottobre 2019 sulla mozione 14 marzo 2019 di Sergio Morisoli "Basta annunci di lavoro per soli frontalieri".

È opportuno ricordare, come già evidenziato nel citato messaggio 7729, che il principio della preferenza della forza lavoro indigena, ancorato nella Costituzione federale (art. 121a cpv. 3 Cost. fed.), è stato trasposto nell'art. 21a cpv. 3 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), nonché nell'Ordinanza sul collocamento e sul personale a prestito. L'articolo della LStrI prevede l'obbligo per i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori attivi in professioni in cui il tasso di disoccupazione l'anno precedente era superiore al 5% di annunciare ai servizi pubblici di collocamento i posti vacanti.

Il Consiglio di Stato vi informa che, in merito agli annunci di lavoro che prevedono unicamente l'assunzione di manodopera frontaliera, la sua posizione resta quella espressa nell'aprile 2021, così come non si segnalano cambiamenti di rilievo nel quadro giuridico di riferimento. Per le prime quattro domande sono quindi nuovamente riproposte le risposte fornite il 21 aprile 2021.

- 1. Cosa ne pensa il Consiglio di Stato del fatto che molte aziende assumono esclusivamente personale residente oltre confine, escludendo quindi di principio coloro che risiedono nello stesso Stato in cui si trova l'azienda?**

Il Consiglio di Stato auspica che le aziende attive in Ticino facciano preliminarmente capo alla manodopera locale e non può che deplorare comportamenti discriminatori nei confronti della manodopera locale.

Va peraltro osservato che gli stessi comportamenti, seppur certamente contrari alle norme dell'etica, non sono di per sé lesivi né di accordi internazionali stipulati dalla Confederazione e neppure di normative di diritto interno, salvo nei casi in cui viene violato l'obbligo di annunciare i posti vacanti.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone impone infatti ai firmatari di non discriminare i cittadini delle altre parti contraenti. Sul piano interno, la stipulazione di contratti di lavoro tra privati cittadini risponde a logiche proprie al diritto privato e alla conseguente libera contrattazione tra le parti.

Come indicato nelle considerazioni preliminari, l'art. 21a cpv. 3 della LStrl (in vigore dal 1° luglio 2018) impone alle aziende locali di annunciare ai servizi pubblici di collocamento i posti di lavoro vacanti per tutte quelle professioni aventi un tasso di disoccupazione superiore alla media, prima di eventualmente rivolgersi all'offerta di manodopera non iscritta in disoccupazione, frontaliere e non.

- 2. L'Autorità, sia essa comunale, cantonale o federale, ha la possibilità di sanzionare aziende che assumono esclusivamente personale frontaliere, o comunque di impedire o limitare tale pratica?**
- 3. Sapendo che un'eventuale sensibilizzazione delle aziende in questione non produrrebbe alcun effetto, non ritiene il Consiglio di Stato che le aziende che assumono apertamente unicamente personale frontaliere vadano sanzionate?**

La facoltà di assumere personale frontaliere da parte delle aziende locali è rispettosa dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e i Paesi dell'Unione europea (UE), in vigore dal 2002. Non vi sono pertanto disposizioni di legge che limitino, per le aziende locali, il ricorso a questa tipologia di lavoratori e non vi è, di conseguenza, alcuna base legale che permetta di sanzionare le imprese che assumono prevalentemente o esclusivamente lavoratori frontalieri né che permetta di limitare tale pratica.

È però nuovamente opportuno ricordare che le citate modifiche della Legge federale sugli stranieri e dell'Ordinanza sul collocamento e sul personale a prestito, limitano - nelle professioni dove il tasso di disoccupazione supera la soglia prevista - la possibilità delle aziende di ricercare liberamente del personale. Infatti il posto vacante deve dapprima essere annunciato agli Uffici regionali di collocamento (URC).

- 4. Il Consiglio di Stato ha elaborato una strategia, o possiede perlomeno una visione, la quale anche a lungo termine possa porre fine a questi fenomeni?**

Il Consiglio di Stato promuove attivamente la responsabilità sociale delle imprese, con l'obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile e duratura, che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione. Comportamenti come quelli oggetto della presente interrogazione non possono che essere criticati. Tuttavia, non essendo contrari al diritto, non possono essere sanzionati.

Il Consiglio di Stato potrà invece intervenire - come detto - con delle sanzioni nei confronti di quei datori di lavoro per i quali saranno constatate infrazioni alle normative vigenti (art. 21a cpv. 3 LStrl), ovvero nel caso non abbiano ottemperato alle disposizioni di legge sull'obbligo di annunciare i posti vacanti.

5. Quanti sono i disoccupati ticinesi che potrebbero occupare questo posto di lavoro o una posizione analoga?

È impossibile rispondere a questa domanda a priori e in maniera precisa con le informazioni riportate nell'atto parlamentare. L'idoneità delle persone disoccupate iscritte agli Uffici regionali di collocamento (URC) a occupare un determinato posto di lavoro va valutata caso per caso, sulla base del profilo della persona e di quanto richiesto dal datore di lavoro. In questo senso, il Servizio aziende URC ha il compito di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie a contatti con le aziende e alla raccolta di posti vacanti a beneficio delle persone iscritte agli URC ticinesi. I datori di lavoro possono, inoltre, cercare autonomamente i profili di potenziali candidati iscritti agli URC attraverso la Job-Room (<https://www.job-room.ch/home/company>). Non da ultimo, ricordiamo che nel 2022 numerose professioni della vendita erano soggette all'obbligo di annuncio dei posti vacanti.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.segretariato@ti.ch)